

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1395 del 23/03/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 <i>è</i> MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITÀ: TRATTAMENTO COMPONENTI METALLICI E PRODUZIONE GABBIE DI FERRO - COMUNE DI PIACENZA STRADA DI CORTEMAGGIORE N.31
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1432 del 22/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale N. 432 del 7.03.2014 della Provincia di Piacenza è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta LAFER S.p.A. (C. FISC. 00122880339), rilasciata dal SUAP competente con atto prot. n. 23633 del 2.4.2014.(successivamente rettificato con prot. n. 8930 del 19.12.2015), per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro presso lo stabilimento, sito in Comune di Piacenza - Strada per Cortemaggiore n. 31. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 - a n. 3 scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;

Viste:

1. la Determina Dirigenziale di Arpae n. 5634 del 31.10.2018 con cui – ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – è stata aggiornata l’Autorizzazione Unica ambientale di cui al punto precedente;
2. l’istanza presentata dalla ditta LAFER S.P.A. (C.F. 00122880339) al SUAP del Comune di Piacenza e dallo stesso trasmesso a questa Agenzia con nota del 10.10.2019 ed acquisita al prot. Arpae n. 157095 del 14.10.2019, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l’attività di “produzione di gabbie in ferro e rivestimenti metallici”.
I titoli richiesti con l’istanza di AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione alle EMISSIONE IN ATMOSFERA per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06, modifica sostanziale;
 - Autorizzazione agli SCARICHI ACQUE REFLUE di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., proseguimento senza modifiche;
 - Comunicazione o nulla osta relativi all’ IMPATTO ACUSTICO di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modifica sostanziale;
3. la nota prot. n. 163235 del 22.10.2019 con cui Arpae provvedeva a richiedere documentazione integrativa, evidenziando, tra l’altro, la presenza di file non leggibile e, quindi, non valutabile;
4. la nota prot. n. 3425 del 13.1.2020 acquisita al prot. Arpae n. 31960 e 32300 del 27.2.2020, con cui il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
5. la nota prot. n. 54809 del 14.4.2020 con cui Arpae provvedeva a richiedere documentazione integrativa, evidenziando, tra l’altro, che quanto prodotto risultava incompleto e impreciso;
6. la nota prot. n. 46428 del 13.5.2020 (prot. Arpae n. 70277 del 14.5.2020) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa della ditta;
7. la nota prot. n. 66635 del 9.7.2020 (prot. Arpae n. 99198 del 9.7.2020) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa prodotta volontariamente dalla ditta;
8. l’ulteriore documentazione integrativa volontariamente prodotta dalla ditta ed acquisita ai prott. Arpae n. 4078 del 13.1.2021 e n. 10575 del 25.1.2021;

Considerata l’istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all’istanza di modifica sostanziale dell’AUA, dalla quale risulta che:

1. sono previste le seguenti modifiche:
 - dismissione degli impianti generanti le emissioni E14, E26 ed E30;
 - spostamento di E28;
 - aggiunta di un frontale aspirante senza incremento di portata (E29);
 - variazione di alcuni forni di E31;
 - installazione di due nuovi forni convogliati ad E32;
 - nuova aspirazione con due frontali (E33) a presidio di due vasche di decoating. Le vasche sono normalmente chiuse e vengono aperte solo durante il deposito ed il prelievo dei pezzi;
 - realizzazione di una nuova emissione E37 derivante da una cabina di pulizia per la soffiatura dei filtri delle pallinatrici;
 - realizzazione di una nuova emissione denominata E44 "aspirazione macchine utensili" (M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47 ed M48);
 - realizzazione di nuove emissioni di calore E34, E35, E36, E38, E39, E43 derivanti da scambiatori/chiller a servizio delle macchine utensili M41, M42, M43, M44, M45, M47 ed M48. Le emissioni saranno attive durante il periodo estivo per rendere più confortevole l’ambiente. I condotti di espulsione saranno dotati di bypass per reimmettere in ambiente di lavoro il calore nei periodi freddi;
 - realizzazione di una nuova emissione E40 derivante dall’attività di saldatura presidiata con braccio pantografato;
 - realizzazione di una nuova torre evaporativa (E41 ed E42);
 - aumento della durata di funzionamento di E28, E29;
2. viene dichiarato che i punti E4, E5, E7, E8, E9, E18, E19, E20, E21, E22 ed E23 non sono vere e proprie emissioni di processo bensì emissioni dedicate al ricambio d’aria del capannone per migliorare il microclima nei periodi caldi;
3. dalla documentazione a suo tempo prodotta e relativa all’AUA adottata con DD n. 432 del 7.3.2014 emerge che i forni di cui alle emissioni E31 ed E32 sono riscaldati con resistenze elettriche;

per quanto attiene la matrice scarichi non è stata comunicata alcuna modifica pertanto si richiama integralmente quanto già agli atti:

- le acque utilizzate per scambio termico (raffreddamento forni e climatizzazione dei locali) vengono scaricate nella medesima falda delle acque emunte mediante n° 3 pozzi di reimmissione dando origine a n° 3 scarichi (S1, S2 ed S3);
- le acque utilizzate per scambio termico prelevate dal pozzo di prelievo P01 vengono scaricate nel pozzo di reimmissione S01;

- le acque utilizzate per scambio termico prelevate dal pozzo di prelievo P02 vengono scaricate nella coppia di pozzi di reimmissione S02 - S03;
- l'acquifero interessato, sia alla presa che alla relativa resa, si trova ad una profondità di circa 30 m. e che l'acqua emunta è reimpressa in falda dopo lo scambio termico senza alcun tipo di contaminazione;
- i misuratori di portata sono così distribuiti: - un misuratore di portata in ingresso al pozzo di reimmissione S01; - un misuratore di portata in ingresso alla coppia dei pozzi di reimmissione S02 - S03;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

1. nota prot. n. 24041 del 24.2.2021 acquisita al prot. Arpae n. 29092 del 24.2.2021, con cui il Comune di Piacenza attestava la conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed esprimeva parere favorevole al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto della seguente prescrizione:
 - *"la Ditta dovrà presentare, entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale un aggiornamento del "Documento previsionale di Impatto Acustico" presentato in istanza, relativamente a tutti i nuovi punti di emissione installati in azienda";*
2. nota prot. n. 18384 del 3.2.2021 con cui il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole secondo determinate condizioni;
3. nota prot. n. 63374 del 15.3.2021 acquisita al prot. Arpae n. 40212 del 15.3.2021, con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - la ditta dovrà presentare, entro sei mesi dall'autorizzazione, una valutazione di efficacia ed efficienza degli impianti di decoating, delle vasche di immersione e ultrasuoni e dei Forni coating e ampliamento. La relazione dovrà comprendere gli schemi quotati degli impianti aspiranti, le misure effettuate con indicazione dei punti e delle modalità di misura, i calcoli con i relativi risultati; inoltre dovranno essere individuati e determinati analiticamente gli inquinanti che si possono liberare durante i vari processi di lavorazione, in particolare quelli provenienti dalla trasformazione/degradazione dei prodotti di partenza;
 - Al fine di prevenire possibili emissioni diffuse, si dovrà valutare l'esposizione del personale per i quali si è scelto di non adottare impianti fissi di aspirazione e in particolare per l'addetto alla manutenzione, con attenzione alla fase di saldatura, e per l'addetto alla pulizia degli impianti di coating collegati alla emissione E3, la cui aspirazione viene effettuata con uso di carrellati.

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – la MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale come richiesto dalla ditta LAFER S.p.A. (C. FISC. 00122880339), per l'attività di *"trattamento componenti metallici e produzione gabbie in ferro"* presso lo stabilimento, sito in Comune di Piacenza - Strada per Cortemaggiore n. 31., comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E4 REPARTO LAVORAZIONE FERRO

EMISSIONE N. E5 REPARTO LAVORAZIONE FERRO**EMISSIONE N. E6 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E7 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E8 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E9 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E13 LAVAGGIO AD ULTRASUONI PVD1 (M19)**

Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 REPARTO LAVORAZIONE FERRO**EMISSIONE N. E19 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E20 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E21 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E22 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E23 REPARTO LAVORAZIONE FERRO****EMISSIONE N. E24 SALDATURA A FILO (M75)**

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 SABBIATRICI MANUALI (M29, M30, M31, M33 ED M36)

Portata massima	5600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 DECOATING (I1)

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 VASCHE IMMERSIONE (I2, I4)

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E29 PULIZIA ATTREZZATURE (F1, F2, F3, F4, M52)

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E31 FORNI COATING (M1, M2, M3, M4, M14, M15, M16, M17, M16)

Portata massima 500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E32 FORNI AMPLIAMENTO (M8, M9, M10, M11, M13)

Portata massima 500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E33 VASCHE IMMERSIONE (I3)

Portata massima 4000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF) 2 mg/Nm³

EMISSIONE N. E34 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M42)

EMISSIONE N. E35 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M43)

EMISSIONE N. E36 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M44, M45)

EMISSIONE N. E37 CABINA DI PULIZIA MANUTENZIONE (M50)

Portata massima 1000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 1 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E38 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M48)

EMISSIONE N. E39 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M47)

EMISSIONE N. E40 SALDATURA MANUTENZIONE (M51)

Portata massima 1800 Nm³/h

Durata massima giornaliera 0,2 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nm³

monossido di carbonio 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E41 TORRE EVAPORATIVA (M28)

EMISSIONE N. E42 TORRE EVAPORATIVA (M28)

EMISSIONE N. E43 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M41)

EMISSIONE N. E44 CABINA DI PULIZIA MANUTENZIONE (M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48)

Portata massima 10000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 220 gg/a

Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E40 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione stante la sua esigua durata di funzionamento e, con frequenza annuale, i relativi consumi annui di materiale per saldatura devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- b) i camini di emissione E13, E24, E25, E27, E28, E29, E31, E32, E33, E37, E40 ed E44, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14385 per la determinazione dei **metalli**;
 - metodo UNI 10787 o ISO 15713 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000 all. 2) per la determinazione dell'**acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro**;
 - campionamento UNI EN 13284-1 + analisi NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
- c) per le emissioni esistenti il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E13, E24, E25, E27, E28, E29, E31, E32, E33, E37 ed E44**, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) **entro sei mesi dal rilascio dell'AUA**, il gestore dovrà presentare al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, dandone informazione ad Arpa di Piacenza:
- una valutazione di efficacia ed efficienza degli impianti di decoating (E27), delle vasche di immersione (E28 ed E33) e ultrasuoni (E13) e dei Forni coating (E31) e ampliamento (E32). La relazione dovrà comprendere gli schemi quotati degli impianti aspiranti, le misure effettuate con indicazione dei punti e delle modalità di misura, i calcoli con i relativi risultati; inoltre dovranno essere individuati e determinati analiticamente gli inquinanti che si possono liberare durante i vari processi di lavorazione, in particolare quelli provenienti dalla trasformazione/degradazione dei prodotti di partenza;
 - Al fine di prevenire possibili emissioni diffuse una valutazione dell'esposizione del personale per i quali si è scelto di non adottare impianti fissi di aspirazione e in particolare per l'addetto alla manutenzione, con attenzione alla fase di saldatura, e per l'addetto alla pulizia degli impianti di coating collegati alla emissione E3, la cui aspirazione viene effettuata con uso di carrellati;
- j) si fa riserva di modificare e/o integrare le prescrizioni a seguito dell'esame della documentazione di cui alla precedente lettera i);
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

m) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:

- ad almeno tre monitoraggi delle emissioni **E33, E37 ed E44** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- ad almeno un monitoraggio delle emissioni **E28, E29, E31 ed E32** effettuati in sede di messa a regime degli impianti. Detti monitoraggi possono ritenersi sostitutivi dei monitoraggi annuali previsti per le medesime emissioni nell'anno di effettuazione.

3. di impartire per quanto attiene l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi di acque utilizzate per scambio termico aventi recapito in acque sotterranee mediante n. 3 pozzi di reimmissione S01, S02 ed S03, le seguenti prescrizioni:

- a) il volume delle acque reimmesse nel pozzo di reimmissione S01 non deve superare i 345.000 m³/anno;
- b) il volume delle acque reimmesse nella coppia di pozzi di reimmissione S02 – S03 non deve superare i 200.000 mc/anno;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae di Piacenza ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- d) dovrà essere eseguito un monitoraggio della qualità dell'acqua di falda con le seguenti modalità:
 - Acqua di presa: un'analisi annuale per la ricerca dei seguenti parametri: pH, Conducibilità e Potenziale Redox; la determinazione della temperatura e della portata andrà effettuata con frequenza semestrale.
 - Acqua di resa: controlli da effettuarsi con frequenza semestrale nella prima metà del mese di aprile e di ottobre di ciascun anno ricercando i seguenti parametri: Temperatura, pH, Conducibilità, Potenziale redox, carica batterica totale a 20°C. Il controllo della temperatura e della portata è necessario al fine di valutare nel tempo il valore del ΔT (°C) e la funzionalità del sistema;
- e) tutti i dati di monitoraggio sopra elencati dovranno essere inviati, annualmente all'ARPAE al fine di consentire una valutazione tecnica dell'incidenza sulla falda;
- f) nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino, provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il titolare dello stesso è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

4. relativamente alla Comunicazione o nulla osta relativi **all'impatto acustico** di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il gestore, **entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, dovrà presentare al Comune di Piacenza un aggiornamento del "Documento previsionale di Impatto Acustico" presentato in istanza, relativamente a tutti i nuovi punti di emissione installati in azienda;

di fare salvo:

- quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 102/20;
- che le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- la necessità di ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi" in considerazione della presenza di torri evaporative;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- l'AUA - che sarà rilasciata dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.